7° FORUM NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

Diritto & Fisco

29 Gen 2024
ore 9-13 e 14-18
Digital Edition
Le novità della legge di bilancio e della riforma fiscale 2024

Crisi d'impresa sotto i riflettori nelle nuove norme di comportamento emanate dal Cndcec

Crisi d'impresa, sindaci guardie

Al presidente del collegio ruolo di impulso e coordinamento

DI LUCIANO DE ANGELIS

Sindaci attivatori ed a guardia della composizione negoziata, ruolo di impulso e coordinamento per il presidente del collegio, ragionevolezza delle operazioni degli amministratori da valutare ex ante. Sono alcuni dei nuovi input per i sindaci che si leggono nelle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, approvate in via definitiva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e pubblicate ieri sul proprio sito istituzionale.

La tempistica delle nuove norme. Le norme di comportamento integrano ed aggiornano la precedente edizione pubblicata nel 2020. Esse tengono conto di tutte le novità normative intervenute nel corso del triennio e saranno cogenti a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.

La composizione negoziata. Le norme 11.3, 11.4 ed 11.5 sono tutte di nuovo conio ed attengono al ruolo del collegio nella composizione negoziata. La segnalazione dei sindaci in merito alla situazione di squilibrio di carattere patrimoniale o economico finanziario, ex art. 25 octies del CCII, si legge nelle norme, deve essere effettuata entro un congruo termine da quando il collegio prende conoscenza della documentata situazione di squilibrio che rende probabile l'insolvenza ossia l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Nella segnalazione il collegio dovrà descrivere le verifiche effettuate anche a seguito, delle comunicazioni dei creditori pubblici qualificati, comunicazioni, queste ultime che tuttavia, seppur da considerare con estrema attenzione, non obbligano i sindaci ad intervenire con la loro segnalazione nei confronti del cda . Qualora, i sindaci segnalino, ma gli amministratori restino inerti, il collegio dovrà utilizzare gli strumenti endosocietari che l'ordinamento gli mette a disposizione (convocazione dell'assemblea, richiesta di controllo giudiziario, istanza al tribunale per fare accertare la causa di scioglimento). Nel caso in cui, invece, la composizione negoziata si attivi, il collegio dopo aver accertato l'indipendenza dell'esperto vigila sulla gestione della società da parte dell'organo amministrativo. Tale vigilanza dovrà riguardare il fatto che gli amministratori rappresentino con correttezza e buona fede all'esperto la situazione della società, evitino pregiudizi alla situazione economico finanziaria, non ledano gli interessi dei creditori.

L'evoluzione delle norme

Anno di redazione	Vigenza
Primi principi di comportamento *(Commissioni congiunte dottori e ragionieri)*	1° gennaio 1988
1°) revisione anno 1996	1° gennaio 1997
2°) revisione 2011	1° gennaio 2012
3°) revisione 2015	30 settembre 2015
4°) revisione 2020	1° gennaio 2021
5°) revisione 2023	1° gennaio 2024

Il ruolo del presidente, Il codice civile ed alcune disposizioni di legge individuano esclusivamente le comunicazioni che debbono essere effettuate al presidente del Collegio sindacale, mentre nulla viene previsto in relazione alle sue funzioni organizzative. La nuova norma 2.2 sopperisce a tali lacune evidenziando che il presidente del collegio oltre che essere il naturale destinatario di una serie di comunicazioni gestisce l'attività del collegio. In particolare è a sua cura la convocazione dell'organo di controllo, il coordinamento dei lavori, la redazione o il controllo finale dei verbali del collegio sindacale. Il presidente, poi, oltre ad avere una funzione di impulso nel funzionamento del collegio e di esserne portavoce deve garantire che sia assicurata una simmetria informativa all'interno dell'organo garantendo la diffusione delle informazioni rilevanti. Fra le ulteriori funzioni del presidente rientrano, secondo le nuove norme, anche l'organizzazione delle riunioni con il revisore esterno e, se nominato, con l'organismo di vigilanza.

Controlli preventivi. Con una integrazione alla norma sulla vigilanza al rispetto dei principi di corretta amministrazione (norma 3.3) viene evidenziato come le verifiche sulla ragionevolezza delle operazioni poste in essere dagli amministratori, devono essere effettuate ex ante dagli amministratori e contestualmente controllate dai sindaci. Le decisioni, spettano ovviamente agli amministratori ma l'insindacabilità delle scelte di gestione trovano un limite nella ragionevolezza delle stesse, nel rispetto della legge e nel non essere assunte in situazioni di conflitto d'interesse (Business Judgement Rule). Le decisioni devono essere opportunamente procedimentalizzate attraverso l'assunzione di cautele ed informazioni preventive, soprattutto in merito al margine di rischio che le scelte comportano.

Altre novità. Fra le altre norme novità spiccano quelle relative ai controlli sulle procedure per il whistleblowing, le operazioni transfrontaliere, le assemblee totalitarie, le situazioni di affitto azienda di società in crisi ed i nuovi intervenuti obblighi di comunicazione al Tribunale dell'insolvenza che determina la liquidazione giudiziale della società. Ad ognuna viene dedicata una nuova norma.

© Riproduzione riservata

Accessibile dal 4 gennaio il portale Albo Ctu, periti ed elenco nazionale, per i professionisti che svolgono incarichi per conto degli uffici giudiziari

Sarà accessibile da giovedì 4 gennaio il portale "Albo Ctu, periti ed elenco nazionale" attraverso cui i professionisti che svolgono incarichi per conto degli uffici giudiziari possono inoltrare le domande d'iscrizione a ciascun albo circondariale. Lo rende il ministero della Giustizia. I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 a un albo Ctu o a un albo dei periti dovranno ripresentare la domanda d'iscrizione entro lunedì 4 marzo (cioè alla scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche sul sito Giustizia.it, avvenuta il 5 dicembre); dopo il 4 marzo 2024 gli albi di Ctu e periti in formato analogico saranno sostituiti da quelli telematici istituiti in ogni tribunale. E le nuove domande di iscrizione all'albo Ctu potranno essere presentate solo in due finestre temporali: primo marzo-30 aprile e primo settembre-31 ottobre di ciascun anno. Restano invece libere quelle per l'albo dei periti in modalità telematica. Il portale unico permette le interrogazioni su tutti i dati dei consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali: per consentire il dialogo sono stati modificati ad hoc i sistemi del processo civile telematico (Sicid, Siecic, Sigp, consolle magistrato). I soggetti iscritti agli albi Ctu e periti inseriscono i propri dati con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche. I professionisti che alla data del 26 agosto 2023 sono iscritti all'albo Ctu tenuto in modalità cartacea mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria: all'istanza online vanno allegati i documenti indicati dal decreto del ministro della Giustizia n. 109 del 4/8/2023. Per l'iscrizione all'albo l'accesso è con Cns o Spid. Va compilato il curriculum: titoli di studio; corsi di formazione; competenze linguistiche; esperienze lavorative. Da scegliere l'ufficio giudiziario, le categorie e le specializzazioni. Alla conferma dei dati l'indirizzo Pec è verificato sul Reginde, il registro degli indirizzi del Ministero: l'utente registrato con Pec sul Reginde si vedrà impostato in automatico lo stesso account anche sul portale unico (Ctu e periti accedono grazie al link nell'area servizi). Tra i requisiti per l'iscrizione all'albo Ctu l'assolvimento della formazione professionale continua, condotta morale specchiata, speciale competenza tecnica, residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale.

La sede del Mingiustizia

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata